



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 659 DEL 19-07-2018

N. SETTORE 249 DEL 19-07-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, botti di legno, sgabelli, funghi per riscaldamento e cestini per rifiuti in Via L. Rizzo, n. 16. Ditta: MASTRO DANTE S.r.l.s. di Contarino Filippo
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, botti di legno, sgabelli, funghi per riscaldamento e cestini per rifiuti in Via L. Rizzo, n. 16. Ditta: MASTRO DANTE S.r.l.s. di Contarino Filippo
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

-Con istanza del 31/05/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 30969 il Sig. CONTARINO FILIPPO nato a Messina il 05/02/1977 e residente in Milazzo Via A. De Gasperi, n. 63, cod. fisc. CNTFPP77B05F158R, n.q. di legale rappresentante della ditta MASTRO DANTE SRLS, con sede in Milazzo Via L. Rizzo, n. 16, partita IVA 03482440835, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 240379 del 20/09/2017, esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominata "Mastro Dante di Contarino Filippo" ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 31,25 (ml. 6,25 x ml. 5,00) di suolo pubblico per il posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, botti di legno, sgabelli, funghi per riscaldamento e cestini per rifiuti in Via L. Rizzo, n. 16, per la durata di anni 10;

-Con nota del 04/07/2018 acquisita al protocollo di questo Ente il 05/07/2018 al n. 38590 la ditta in oggetto ha integrato la pratica con la documentazione mancante come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 37162 del 28/06/2018;

- Con nota pervenuta al protocollo di questo Ente il 11/07/2018 al n. 39826 la ditta in oggetto ha integrato la pratica con nuovi grafici e relazione tecnica a sostituzione di quelli prodotti a corredo dell'istanza;

VISTI:

-la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente alle condizioni espresse nella nota prot. n. 41193 del 16/07/2018;

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 39061 del 06/07/2018;

-Il parere reso dal 7° Servizio – Attività Produttive e Suap del 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali con nota prot. n. 40678 del 13/07/2018, con la quale ha comunicato che :*" la ditta suddetta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via L. Rizzo16 giusta Scia del 09/05/2018 prot. 26261 del 10/05/2018"*;

- Il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo reso con nota prot. n. 916 del 03/07/2018, a condizione che *" il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all' Osa DI apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza"*;

-Il parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 41025 del 16/07/2018 con la quale ha comunicato che: *" per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico (marciapiede) pari a mq. 31,25 ml. (6,25x5,00) a servizio dell'attività, così come da planimetria. Nello*

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

specifico si evidenzia che tale parere viene espresso favorevole in deroga all'art. 20 c. 3 del vigente C.d. S., in quanto l'occupazione è vincolata dalla presenza di un gazebo precedentemente autorizzato, di pertinenza dell'attiguo pubblico esercizio, anche in virtù delle dimensioni del marciapiede, tali da garantire sia il transito dei pedoni nonché l'occupazione di suolo pubblico.

In ogni caso è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, **ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo mt. 2,00 per la circolazione pedonale;**
 - b) Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
 - c) Non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
 - d) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
 - e) La zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
 - f) Il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni se necessarie”;
- la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Carmelo Allegra;

VISTO CHE

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione N. 37/074-0237 del 29/05/2018;

- la ditta ha prodotto versamento di € 1339,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0112 del 13/07/2018 quale pagamento Tosap anno 2018;

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta MASTRO DANTE SRLS, con sede in Milazzo Via L. Rizzo, n. 16, partita IVA 03482440835, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 240379 del 20/09/2017, esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via L. rizzo, N. 16, denominata “Mastro Dante di Contarino Filippo”, legalmente rappresentata dal Sig. CONTARINO FILIPPO nato a Messina il 05/02/1977 e residente in Milazzo Via A. De Gasperi, n. 63, cod. fisc. CNTFPP77B05F158R, l'autorizzazione ad occupare una superficie di mq. 31,25 ml. (6,25x5,00) di suolo pubblico per la collocazione di tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, botti di legno, sgabelli, funghi per riscaldamento e cestini per rifiuti sul marciapiede di Via L. Rizzo, n. 16, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell' Ing. Carmelo Allegra che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione viene rilasciata in deroga all'art. 20 c. 3 del vigente C.d. S., in quanto l'occupazione è vincolata dalla presenza di un gazebo precedentemente autorizzato, di pertinenza dell'attiguo pubblico esercizio, anche in virtù delle dimensioni del marciapiede, tali da garantire sia il transito dei pedoni nonché l'occupazione di suolo pubblico.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. **Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di sedie, ombrelloni, fioriere, botti di legno, sgabelli, funghi per riscaldamento e cestini per rifiuti per la superficie richiesta;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. Che i tavolini e le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).
10. Che gli ombrelloni a servizio d'esercizio dovranno essere in tinta unica chiara (bianca,avorio, ecru) ;
11. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo mt. 2,00 per consentire la libera circolazione pedonale;
12. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
13. Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
14. Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
15. La zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
16. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
17. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti.

18. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 659 del 19-07-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-07-2018.

N. Reg. Albo: 2116

Milazzo, li 20-07-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)